

LA FUNZIONE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

EX ARTT. 91 e 92 del T.U. n. 81/2008

NEI CANTIERI E NEI LAVORI IN QUOTA

1) Il lavoro e la sua tutela nella Costituzione

Approcciandosi, se pur in maniera sintetica, all'analisi della figura del Coordinatore della Sicurezza, sia esso per la progettazione che per l'esecuzione, appare opportuno compiere un breve percorso illustrativo dell'impianto normativo all'interno del quale si trovano ad operare ed a coordinarsi le disposizioni che delineano tale importante funzione in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale il primo riferimento è necessariamente costituito dalla carta costituzionale.

Come noto nella nostra fonte primaria alla disciplina del lavoro è data massima importanza, come dimostrato dall'art. 1 comma 1 secondo cui l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.

La scelta del legislatore costituente di ancorare la fondazione della stessa repubblica all'attività lavorativa si inquadra nella giusta convinzione del valore del lavoro come strumento di libertà ed emancipazione dell'uomo ed al contempo di compartecipazione di ciascuno in proporzione alle proprie qualità ed attitudini ad uno sviluppo comune, escludendo con ciò che "essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui" (lavori preparatori della Assemblea Costituente pag. 2369, relazione dell'On.le A. Fanfani).

Sulla base di tale relevantissimo incipit la Carta fondamentale possa poi a dettare quelle che sono le vere fonti della disciplina lavoristica quali l'art. 4, commi 1 e 2 della Cost. per cui il lavoro è riconosciuto ad ogni cittadino ed è ogni attività o funzione diretta al progresso

materiale e spirituale della società all'art. 32 stabilisce che “La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.” La norma disciplina poi le modalità fondamentali dell'esercizio dell'attività lavorativa per l'uomo e per la donna (orario di lavoro, ferie, retribuzione, funzione di madre ecc,) della tutela si occupa anche l'art. 35 Cost..

In tale gruppo di norme si deve dunque rinvenire la fonte primaria dal quale discende anche la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro giunta oggi ad esprimersi attraverso il disposto del T.U. n. 81/2008, per la quale deve farsi riferimento anche all'art. 2087 del c.c. che fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L'importanza di questa norma, di natura prettamente pubblicistica, sta proprio nella estrema elasticità della previsione che ne fa, come precisato dalla Cassazione (sent. 6 settembre 1988, n. 5048) una norma di chiusura del sistema sicurezza, volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ed avente la funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica.

Con l'art. 2087 c.c. viene sancito il cd. “debito di sicurezza” volto non solo alla mera osservanza delle precauzioni imposte da disposizioni legislative o regolamentari, ma comprensivo anche di tutte le misure atte a conseguire realmente le finalità protettive anche al di là di quanto espressamente previsto dalla legislazione speciale in materia.

2) La normativa ante T.U. n. 81/2008. Cenni ai principi.

Prima di esaminare il testo unico in vigore appare opportuno compiere una pur breve introduzione, chiarendo le premesse da cui è partito e gli obiettivi che si è posto il legislatore all'indomani della approvazione della Carta Costituzionale al fine di dar corso alla approvazione di una legislazione capace di garantire la sicurezza dei luoghi deputati alla massima attività sancita dalla fonte primaria.

In effetti ciò spiega perché l'ordinamento italiano già negli anni cinquanta del '900 era connotato da una importante legislazione in materia che si è via via ampliata, arricchendosi grazie anche, poi, al recepimento delle direttive europee.

Senza tema di completezza ma solo a richiamo di quelle di maggior rilievo, poi confluite nell'attuale T.U. n. 81/08 si ricordano: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (entrambi in materia di prevenzione degli infortuni); il D.P.R. n. 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ed il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (escluso l'art. 64 – norme per l'igiene del lavoro).

Di seguito con l'inizio della produzione normativa comunitaria si è giunti al varo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, rispettivamente il testo base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il testo base in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri (cd, "direttiva cantieri).

Tuttavia queste ultime rilevanti normative non sostituivano ma si aggiungevano alla precedente normativa del 1955-56.

Di seguito considerata l'attuale situazione relativamente agli infortuni sul lavoro (le cronache e le statistiche riferiscono di tre infortuni mortali al giorno ed una relevantissima quantità di infortuni gravi e meno gravi) e valutata la portata in termini economici e sociali che questi comportano, il tentativo è stato quello di unificare e coordinare, modificandolo ed aggiornandolo per quanto possibile, il corpus normativo esistente, allo scopo di "mettere in mano" non solo alle aziende, ma a tutte le figure coinvolte nella programmazione e gestione della sicurezza in ambito lavorativo, un documento unico, completo e integrato, per offrire ad ogni figura professionale coinvolta nel processo lavorativo gli strumenti per operare nel rispetto delle regole, a tutela della salute e della sicurezza propria e degli altri operatori coinvolti nel processo produttivo.

Ciò ha di fatto comportato una azione di rilettura delle norme esistenti, stralciando le parti divenute ormai anacronistiche (per tecniche produttive, modifiche ai sistemi ed ai mezzi atti a garantire la sicurezza) e conferendo invece ordine a quanto meritevole di riconferma mediante una riorganizzazione del contenuto, della forma e della sistematica.

Da un punto di vista della stretta tecnica normativa ha imposto l'utilizzo dello schema del cd. "Testo Unico" da cui proprio la denominazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. di T.U. per la salute e la sicurezza.

3) Il T.U. n. 81 del 2008. Impostazione e contenuti generali.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pone, appunto in essere le prescrizioni di tale legge delega che ha conferito al Governo la delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di un testo unico il Decreto si compone di ben 306 articoli, organizzati in tredici titoli e 51 allegati (si tratta, come si vedrà in seguito di un testo lungo e piuttosto laborioso nella lettura).

I tredici titoli che lo compongono si preoccupano di fornire indicazioni per la gestione della sicurezza in quasi tutti i settori lavorativi.

Il punto di rilievo che connota tale testo è che nelle sue disposizioni non compie un riferimento al tipo di lavoro bensì ai luoghi, agli agenti, alle attrezzature ed alle sostanze con il quale hanno a che fare tutti i soggetti partecipi di una attività lavorativa.

Il titolo primo (cui riferiscono gli allegati I, II e III) si occupa dei principi generali comuni a tutto il settore lavorativo riordinando, in sostanza, la disciplina della salute e della sicurezza e del lavoro oggetto di disciplina da parte del D.Lgs. n. 626/94, chiarendo i compiti istituzionali degli enti preposti alla promozione, alla tutela ed alla vigilanza della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

In sintesi viene ribadita l'importanza della valutazione dei rischi come primo processo di comprensione e organizzazione del lavoro, secondo criteri che tengano conto anche della salute e della sicurezza degli operatori.

Una tale valutazione è demandata in via primaria al datore di lavoro al quale la normativa affianca a supporto altre figure.

Il titolo secondo (cui riferisce l'allegato IV) è dedicato ai luoghi di lavoro e alle loro caratteristiche di salubrità e sicurezza. Per l'oggetto del presente scritto appare importante evidenziare che dalla definizione di luoghi di lavoro sono esclusi i cantieri temporanei o mobili, alle cui peculiarità è integralmente dedicato – come si vedrà – il titolo IV.

Il titolo III si occupa delle attrezzature di lavoro (Capo I e allegati V, VI, VII), dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (capo II, allegato VIII) e delle apparecchiature elettriche (capo III, allegato IX).

Con riferimento all'oggetto della trattazione si segnala la portata degli allegati V (relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, il quale contiene indicazioni per attrezzature di cantiere (gru, argani, paranchi e simili, ponti a ruote del tipo a forbice o a torre, scale aeree su carro, ponti sospesi, impianti per il sollevamento di persone e carichi)) e VI (che per le medesime attrezzature contiene indicazioni circa un uso corretto).

Il titolo IV (e allegati da X a XXIII) è specificamente dedicato per i cantieri temporanei o mobili (capo I) e i lavori che si svolgono in quota (capo II), fermo quanto si dirà in prosieguo fin d'ora si evidenzia come proprio tale titolo costituisce esmpio del tentativo di riordino organico della materia relativa alla sicurezza nelle costruzioni, dai citati D.P.R. degli anni '50 alle direttive comunitarie al D.lgs. n. 494/96.

Il titolo V (e allegati da XXIV a XXXII) riguarda la segnaletica relativa alla salute e sicurezza riprendendo norme contenute nel D.Lgs. n. 493/96, ma in forma riordinata tenendo conto delle diverse tipologia di pericolo (ostacoli, incendi) e di segnale (luminoso, acustico, verbale, gestuale).

I titoli dal VI all'XI si occupano della salute e della sicurezza dei lavoratori relativamente a diverse tipologie di rischi (movimentazione manuale di carichi- tit. VI e all. XXXIII); utilizzo videoterminali – tit VII e all. XXXIV; esposizione agli agenti fisici – tit. VIII e all. XXXV-XXXVI e XXXVII; la manipolazione ed esposizione a sostanze pericolose (tit IX all XXXVIII XXXIX; esposizione ad agenti biologici tit. X all. da XLIV a XLVIII; atmosfere esplosive titi XI, all. XLIX a LI).

Infine il titolo XII contiene disposizioni in materia penale e di procedura penale ed il titolo XIII le norme transitorie e finali e le abrogazioni.

4) Problemi interpretativi del T.U. n. 81/08.

Con decorrenza dal 20.8.2009 sono entrate in vigore le numerosissime modifiche introdotte con il decreto correttivo del t.u. (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro approvato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio e pubblicato sulla G.U. del 5 agosto (n. 180 – S.O. n. 142). Come noto il provvedimento si è reso necessario, anzitutto, per porre rimedio ai molti errori materiali e tecnici presenti nella originaria disciplina – a suo tempo approvata a Camere oramai sciolte – alcuni dei quali suscettibili di ricadute anche gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Allo stesso tempo, però, il Governo vi ha fatto ricorso anche per introdurre nel sistema previsto dalla legge delega 123/2007 alcuni nuovi strumenti volti a contribuire a rendere maggiormente efficaci le norme che hanno sostituito, dopo 14 anni, l'ormai consunto D:lgs. n. 626. È un dato di fatto che la lunghezza e complessità del t.u. – composto di ben 306 articoli e corredato di

molti allegati – sin dalla sua introduzione ha dato luogo ad incertezze interpretative che necessitavano di chiarimenti utili non soltanto per le imprese ma anche per i soggetti chiamati a vario titolo a vigilare e collaborare con le aziende per il rispetto delle misure di prevenzione. D'altro canto quelle stesse norme avevano mostrato difficoltà operative e criticità che finivano per interferire con una reale tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In contrapposizione ad un regime molto complesso e sostenuto da un eterogeneo sistema sanzionatorio, con la novella del 2009 il Legislatore ha scelto di muoversi secondo altre direttrici: prevenzione, formazione, massima semplificazione laddove possibile e riordino dell'apparato sanzionatorio affiancato da un maggiore impulso alla collaborazione fra i soggetti interessati. Le nuove norme hanno teso a prestare una maggiore attenzione ai profili sostanziali, mirando ad un approccio “per obiettivi” e non solo “per regole”. Esaminando il testo nel suo complesso, non vi è dubbio che una delle novità principali che il decreto ha introdotto è quella rappresentata dal superamento di una visione squisitamente sanzionatoria e repressiva posta alla base del primo t.u. Il correttivo, infatti, ha invertito in modo decisivo la rotta finora seguita, indirizzandosi nel senso di preferire la prevenzione degli illeciti piuttosto che la loro semplice repressione. Formazione, informazione, coordinamento nella programmazione della vigilanza, uso mirato dei poteri da parte degli organi di vigilanza, pene severe (compreso lo stop dell'attività) alle aziende insicure costituiscono gli altri profili fondamentali della riforma. Il Legislatore ha così tentato di rafforzare la corresponsabilità di tutti gli operatori del mondo del lavoro (datori di lavoro, lavoratori, collaboratori, organi di vigilanza) al fine di porre un freno all'ormai insostenibile dilagare di quelle sciagure che, quasi ogni giorno, lo funestano. Il decreto ha tentato, in particolare, di migliorare l'efficacia dell'apparato sanzionatorio volendo assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni: tenendo conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza favorendo l'utilizzo di procedure di

estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante il ricorso ad una sorta di “ravvedimento operoso” posto a carico del soggetto inadempiente. In tal senso lo strumento della “prescrizione obbligatoria”, che fino a quel momento era usato solamente al fine di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro quando questi risultavano non adeguatamente protetti, è stato esteso ai reati puniti con la sola ammenda, mentre un analogo istituto è stato introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Il tutto con la chiara finalità, ispiratrice già della legge delega, di puntare alla effettività di una reazione punitiva incentrata non tanto sul corrispettivo “monetario” delle violazioni quanto sul ripristino delle condizioni di legalità. È in tal senso che è stata riservata l'applicazione della sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali poste a tutela della salute dei lavoratori e non più di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.). Ed è sempre nell'ottica di una corretta applicazione di questo tipo di sanzioni e nel rispetto dei principi contenuti nel Codice penale, che si è intervenuti anche per evitare l'applicazione di pene eccessivamente afflittive nelle ipotesi di concorso di reati. Più in generale, è la stessa entità delle sanzioni ad essere stata complessivamente rivista allo scopo di rendere le pene detentive più eque rispetto alla gravità delle infrazioni commesse e le ammende e le sanzioni pecuniarie più proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base Istat, dal 1994 (anno in cui venne emanato il d.lg. n. 626) ad oggi. Tutte le modifiche, insomma, appaiono essere state volte a garantire in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori ed alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale nonché, al contempo, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia. Apprezzabile appare il fatto che tale obiettivo sia stato perseguito attraverso l'abbandono dei rigidi formalismi contenuti nella precedente versione del t.u. in favore di una più concreta – e flessibile – tutela del lavoratore.

5) Il titolo IV i cantieri temporanei o mobili.

Come detto il titolo IV del testo unico è interamente dedicato alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dove per “cantiere temporaneo o mobile” ai sensi dell’art. 89 del T.U. si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile vale a dire lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, di trasformazione, rinnovamento o di smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, le opere stradali e solamente per la parte relativa ad opere edilizie e/o di ingegneria civile anche le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Altresì vi rientrano gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati usati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (si veda allegatoX).

Sono invece esclusi i lavori del settore minerario, quelli per l’estrazione di idrocarburi ed i lavori nel settore dello spettacolo.

Da quanto sopra rileva come il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è da considerarsi a tutti gli effetti lavoro edile che rientra nel concetto di cantiere rilevante per il T.U..

Al capo I vengono dettate le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri in esame che in sostanza riprendono e riordinano i contenuti già del D.Lgs. n. 494/96, relativamente alle figure che si occupano della sicurezza e della salute nel cantiere ed ai compiti ad esse attribuite dalla legge.

Il capo II si occupa delle prevenzione degli infortuni nei lavori in quota è organizzato in ben VIII sezioni con relativi allegati, riprende ed integra invece buona parte dei contenuti del D.P.R. n. 164/56 (sicurezza nelle costruzioni) e del più recente D.Lgs. n. 235/2003 (sicurezza nei lavori in quota).

Chiude il capo III il quale specifica per le diverse figure professionali le sanzioni in parte inasprite rispetto alle normative precedenti.

6) La figura del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute.

L'art. 89 del T.U. (ex art. 2 del D.Lgs. n. 494/96) si occupa delle definizioni dei termini e delle figure di maggior rilievo presenti nel titolo IV e tra questi quella del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, prevedendolo sia durante la progettazione dell'opera (CSP) che durante la realizzazione dell'opera (CSE),

Il CSE oltre a non poter essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici (come già stabiliva il D.Lgs. n. 494), non può nemmeno essere un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (comma 1, lett. F).

L'art. 90 dispone che la nomina del Coordinatore per la progettazione (e lo ripete anche per quello per l'esecuzione) nei cantieri in cui è prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese è compiuta dal committente o dal responsabile dei lavori.

Al riguardo rispetto al D.Lgs. n. 494 è stato tolto il limite dei 200 uomini-giorno come vincolo per la nomina del CSP, di conseguenza la nomina del CSP è prevista solo in presenza di più imprese ed indipendentemente dall'entità dei lavori.

Oltretutto non vi è obbligo di nomina del CSP per i lavori che non ricadono nel regime del "permesso di costruire", in pratica tutti i lavori non costituenti lavori ex novo, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con aumento di unità immobiliari, ecc.).

Per altro il T.U. della sicurezza fa richiamo al disposto dell'art. 3 del T.U. dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001, ma in tal senso appare necessario, sempre più, ritenere tale riferimento rivolto parimenti alle sopravvenute normative regionali che hanno introdotto nuove nozioni di intervento sull'esistente rispetto a quelle classiche dettate dal T.U. dell'edilizia.

In effetti sotto il profilo della sicurezza deve rilevarsi che la mancata nomina del CSP comporta in automatico la mancata stesura del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in quanto compito di questa figura.

Ciò significa che interventi anche di una certa importanza che però, come detto, vanno a ricadere sotto il regime della D.I.A. possono ritrovarsi privi di piano della sicurezza.

Sul punto è doveroso osservare come forse nel tentativo di semplificare e snellire le procedure si è in realtà vanificato (almeno in parte) lo spirito originario della norma comunitaria (e con essa del D.Lgs. n. 494 di attuazione) di introdurre la “progettazione della sicurezza in contemporanea a quella dell’opera.

Come detto i presupposti per la nomina del CSP sono ribaditi anche per la nomina del CSE.

I nominativi del CSP e del CSE sono poi comunicati alle imprese che operano nel cantiere

Per quanto attiene la nomina rilevano i requisiti per poter assumere tale incarico i quali sono dettati dall’art. 98 del T.U. e sono:

- laurea specialistica o triennale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali e attestazione, da parte del datore di lavoro, di espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni rispettivamente per almeno uno o due anni;
- diploma di geometra o perito industriale/agrario/agrotecnico e attestazione, da parte del datore di lavoro di espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
- attestato di frequenza a corso specifico in materia di sicurezza, con verifica finale dell’apprendimento. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi devono rispettare le prescrizioni minime stabilite dall’allegato XIV, il quale prevede l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale, con corsi di 40 ore senza perorarsi carico di stabilirne i contenuti e nemmeno l’entrata in vigore.

Per quanto attiene agli obblighi del Coordinatore per la progettazione (CSP) l'art. 91 T.U. stabilisce che è tenuto a:

- predisporre il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 e dall'allegato XV;
- predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'allegato XVI stabilisce che detto fascicolo con le caratteristiche dell'opera sia strutturato essenzialmente in tre capitoli: il primo relativo alla descrizione sintetica dell'opera, con l'indicazione dei soggetti coinvolti; il secondo relativo all'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'operare di quelle ausiliarie, necessarie per gli interventi successivi e prevedibili sull'opera (tipo manutenzioni ed interventi programmati), il terzo contenente i riferimenti alla documentazione di supporto esistente. Tale fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. A) del D.P.R. 380/2001, per il quale sono tali le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il successivo art. 92 detta gli obblighi del CSE i quali consistono:

- nella verifica della applicazione del piano ex art. 100 t.u. da parte delle imprese che operano nel cantiere;
- nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), redatto dalle imprese, alle indicazioni contenute nel PSC ex art. 100 e nell'aggiornamento di quest'ultimo in base all'andamento dei lavori e alle eventuali proposte migliorative contenute nel POS;

- nell'organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività delle imprese e dei rappresentanti della sicurezza (RSL);
- nella segnalazione al committente o al responsabile dei lavori delle eventuali inadempienze da parte delle imprese (informandone anche le medesime), proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi inadempienti o la risoluzione del contratto
- nella degnazione all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro del committente o del responsabile dei lavori che non interviene nel caso di segnalazione di inadempimenti da parte delle imprese;
- nella sospensione immediata delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Quanto sopra evidenziato rileva anche in ordine alla particolare disciplina degli appalti pubblici.

A tal fine viene in rilievo il disposto dell'art. 131 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice degli appalti" titolato "Piani di sicurezza", il quale fa riferimento proprio alla disciplina della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili prevedendo entro 30 gg. Dall'aggiudicazione la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o un piano di sicurezza sostitutivo, quanto non sia previsto il PSC ed il Piano operativo di sicurezza (POS), quale piano complementare e di dettaglio del PSC.

Su tale articolo si segnala anche una importante determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2006 del 26 luglio 2006.

Il regolamento ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'art. 151 titolato "Sicurezza nei cantieri" prevede che le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.

Nel caso in cui il D.L. non svolga detta funzione le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La norma in esame al secondo comma espressamente prevede poi che per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000, il quale assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, comma 2, del codice.

Infine al terzo comma è previsto che i provvedimenti assunti dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e (quindi le segnalazioni di inadempienze, inosservanze, gli allontanamenti e la sospensione lavori) siano comunicati all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici da parte del responsabile del procedimento.

Infine anche il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "capitolato generale richiede il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'appaltatore a tutela dei lavoratori (art. 7).

7) I lavori in quota nel T.U. n. 81/2008.

Come visto al punto 5 il capo II del titolo IV è organizzato in otto sezioni di cui le prime due riguardano il campo di applicazione e le disposizioni di carattere generale, mentre le altre si occupano di lavorazioni e attrezzature considerate fra quelle più pericolose nell'ambito del cantiere e pertanto meritevoli di essere trattate separatamente in apposite sezioni.

E' in questa sezione del t.u. che maggiormente è stata attuata la riscrittura aggiornata e riorganizzata della normativa precedente.

In tale caso assume rilevanza il disposto dell'art. 107 il quale porta la definizione, dirimente, di lavoro in quota stabilendo che sono tali le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. In pratica viene ad essere ripresa la definizione dettata dall'art 34, comma 1 del D.Lgs n. 626/94, come integrato dal D.Lgs. n. 235/2003.

La sezione quinta di occupa dei “ponteggi fissi” e precisamente dei ponteggi metallici fissi e riprende aggiornandolo con le novità normative intervenute nel corso degli anni (quali direttive europee e norme tecniche recepite), il capo V del D.P.R. n. 164/1956.

Di particolare rilievo l’art. 131 il quale dispone in via prioritaria la possibilità di costruire e utilizzare esclusivamente ponteggi che abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

In ordine a tale norma pare opportuno segnalare che un elemento di novità rispetto al D.P.R. n. 164/56 è la possibilità di ottenere l’autorizzazione ministeriale per ponteggi di qualunque interasse, purchè i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

L’autorizzazione ministeriale deve essere rinnovata ogni dieci anni al fine di verificare che il ponteggio sia ancora adeguato rispetto al progresso tecnico compiuto in tale lasso di tempo.

L’articolo termina infine con l’obbligo (già in vigore con la normativa precedente) da parte di chi intende utilizzare il ponteggio di farsi rilasciare dal fabbricante copia della suddetta autorizzazione ministeriale (corredata dalla relativa documentazione).

Il Ministero del lavoro per il controllo delle caratteristiche tecniche a campione presso le sedi di produzione, si avvale dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro).

A tal fine si ricorda come in materia di lavori in quota ed in particolare su quelle effettuate sulle coperture degli edifici l’ISPESL ha emanato una serie di “linee guida con lo scopo di individuare e usare correttamente i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ed i sistemi di arresto caduta.

Il titolo originale è “Linee guida per l’individuazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto e caduta”..

Si tratta di linee di carattere generale e si occupano non solo dei sistemi di ancoraggio sulle coperture ma di tutto il sistema ancoraggio-imbracatura, da utilizzare per tutte le tipologie di lavori in quota (quindi su pali, tralicci, scale, piattaforme mobili e sospese, strutture prefabbricate, impalcature, tetti, ecc.) e non solo per le coperture.

Lo scopo di queste linee guida è stato quello di ovviare il più possibile ad una frammentazione di disposizioni che creavano una qualche difficoltà nella loro applicazione”, e ciò è ben presente nella introduzione delle medesime ove si afferma che “Questa linea guida vuole essere un contributo concreto al miglioramento della sicurezza sul lavoro, fornendo indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi e criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.

In tema di lavori sulle coperture pare opportuno qui ricordare che a seconda dell’estensione e della conformazione della copertura, vanno realizzate le così dette “linee vita” in modo da ottenere una copertura integrale del tetto da parte del cavo metallico cui sono ancorati in sicurezza i lavoratori.

Orbene si ricorda che è compito del Coordinatore della sicurezza per la progettazione (o eventualmente del progettista) individuare i punti più idonei ed efficaci ai fini della sicurezza in cui dislocare i pali per la realizzazione delle “linee di vita”, mentre sta all’installatore (che deve essere a perfetta conoscenza del sistema e delle sue caratteristiche) la corretta posa in opera.

Infine la sezione VI del titolo IV si occupa dei ponteggi movibili e di fatto riprende il capo IV del D.P.R. n. 164/56, occupandosi esclusivamente dei ponti su cavalletti e dei ponti su ruote a torre, tralasciando le altre tipologie di ponteggi e attrezzature e attrezzature per lavori in quota (ponti sospesi, argani, scale aeree su carro), in quanto contemplate nella parte II dell’allegato V del t.u., relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite

in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie e di prodotto, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

Ad esempio i ponti sospesi motorizzati, sono a tutti gli effetti delle macchine e come tali devono sottostare alle prescrizioni stabilite dalla cd. “Direttiva macchine” n. 89/392/Cee, recepita con il D.Lgs. n. 459/1996.

Per le altre attrezzature di sollevamento un tempo inserite nel D.P.R. n. 164/1956, oggi normalmente sostituite da attrezzature più moderne, le disposizioni normative che le riguardano sono, come detto, inserite nell’allegato V del t.u..

Con riguardo poi ai castelli per elevatori, alle loro caratteristiche ed agli argani su di essi montati, di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3. dell’allegato XVIII e 3.3.1. e 3.3.2. dell’allegato V, la conoscenza delle informazioni relative agli argani montati sui ponteggi devono rientrare anche nel PiMUS, come informazioni per i montatori/smontatori.

8) Le sanzioni a carico del Coordinatore per la sicurezza.

Gli ultimi quattro articoli del D.Lgs. n. 81/2008 sono dedicati alle sanzioni amministrative e penali per le figure che hanno responsabilità in materia di sicurezza e salute nei cantieri.

In via generale si osserva come le sanzioni sono state inasprite sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale.

L’art. 158 prevede le “sanzioni per i coordinatori” stabilendo che il Coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro per la violazione dell’art. 91, comma 1 ossia per la mancata redazione del PSC, o per la mancata predisposizione del fascicolo o per la mancata coordinazione delle applicazioni previste da piano e fascicolo.

Il coordinatore per l’esecuzione è invece punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro per la violazione dell'art. 92, commi 1, lett. a) b) c) e) ed F) e 2, in pratica tutti gli obblighi che fanno capo a tale figura ivi previsti ad eccezione di quello previsto dalla lettera d) sottoposto alla sanzione che segue.
- b) Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 Euro per la violazione dell'art. 92, comma lett. d) (verifica della attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Si tratta di reati penali di natura contravvenzionale (meno grave dei delitti per i quali sono previste le pene della reclusione e della multa) contemplanti sia la pena detentiva dell'arresto che quella pecuniaria dell'ammenda.

La loro concreta applicazione va poi coordinata con quanto disposto, in via generale, al titolo XII che detta, come visto, disposizioni in materia penale e di procedura penale ed in particolare con l'art. 302 relativo alla definizione delle contravvenzioni punite con l'arresto e l'art. 302 bis e l'art. 303 per le circostanze attenuanti.

Avv. Giovanni Ranzani